

XVIII legislatura

A.S. 2027:

**"Conversione in legge del decreto-legge
23 novembre 2020, n. 154, recante
misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da
COVID-19"**

Novembre 2020
n. 192



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 2027: "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"». NL192, novembre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)	1
Articolo 2 (Misure urgenti di solidarietà alimentare).....	11
Articolo 3 (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19). 12	
Articolo 4 (Disposizioni finanziarie).....	13
Articolo 5 (Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)	21

Articolo 1

(Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 incrementa il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. "Ristori bis") di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10, 13 e 20 novembre 2020 (tale fondo è previsto per consentire, nei limiti delle risorse ivi appostate, la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del medesimo decreto-legge n. 149, in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute; la dotazione iniziale del fondo era di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021).

Il comma 2 integra l'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 con la seguente riga:

"47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 200%" (per cui alle imprese che svolgono in via prevalente tale attività spetta il doppio del contributo effettivamente percepito o teoricamente spettante sulla base dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Il comma 3 provvede all'attuazione del comma 2 nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2020.

La RT chiarisce che l'incremento del Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 è necessario per tenere conto dell'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del predetto decreto in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto, con le quali sono individuate una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico. In particolare, la dotazione del Fondo è stata determinata tenuto conto delle stime relative alle conseguenze delle ordinanze del Ministero della salute del 10, 13 e 20 novembre 2020, ma anche dell'esigenza di appostare ulteriori risorse per far fronte ad eventuali ulteriori ordinanze adottate successivamente dal Ministero della salute. La RT, dopo aver ribadito che le misure agevolative di cui al decreto-legge n. 149 del 2020 dovranno operare nel limite di spesa delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, riporta la ricostruzione degli effetti finanziari complessivi delle misure di cui al decreto legge n. 149 del 2020. In particolare, l'integrazione dell'Allegato 2 del decreto-legge n. 149 del 2020 mediante l'inserimento anche dell'attività economica "Commercio al dettaglio di calzature e accessori" comporta maggiori oneri per la finanza pubblica con riferimento alle diverse misure agevolative previste dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7 ed 11, concesse alle attività rientranti nell'allegato e ubicate nelle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria. Inoltre, le sopra citate ordinanze successive al decreto-legge n. 149 hanno aggiunto tra le regioni con uno scenario di massima gravità ("rosse") la Campania, la Toscana, la provincia autonoma di Bolzano e l'Abruzzo, e tra le regioni con uno scenario ad elevata gravità ("arancioni") la Basilicata, l'Umbria, la Liguria, l'Emilia Romagna, le Marche e il Friuli Venezia Giulia. Anche per queste regioni si determinano oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle misure agevolative di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 del decreto-legge n. 149.

Sulla base della medesima metodologia utilizzata per la stima degli effetti finanziari del decreto-legge n. 149 si stimano i seguenti oneri:

Articolo 1 del DL 149/2020 Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

La RT ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 149 prevede la maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni.

La stima degli oneri finanziari derivanti della sopra descritta estensione dei contributi a fondo perduto è riepilogata nella tabella seguente.

(Importi in milioni di euro)

REGIONE PROV. AUTONOMA	Maggiorazione contributo a fondo perduto (BAR e alberghi +50% - zone arancioni e rosse) Articolo 1 comma 2 DL n. 149/2020
Toscana	43
Prov. aut. Bolzano	12
Abruzzo	15
Campania	57
Basilicata	5
Emilia-Romagna	48
Friuli-Venezia Giulia	13
Liguria	19
Marche	16
Umbria	9
Totale	237

Articolo 2 del DL 149/2020 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

L'articolo 2 del decreto-legge n. 149 del 2020 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse.

La stima degli oneri finanziari di tali contributi a fondo perduto derivanti dall'inclusione di nuove regioni nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse) è riepilogata nella tabella seguente.

(Importi in milioni di euro)

REGIONE PROV. AUTONOMA	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse) Articolo 2 DL n. 149/2020
TOSCANA	200
Prov. Aut. BOLZANO	21
ABRUZZO	51
CAMPANIA	276
Totale	548

L'inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149 del 2020, disposta dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, determina l'estensione della platea degli operatori economici, operanti nelle c.d. "zone rosse", che riceveranno il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del richiamato decreto-legge, con la percentuale del 200%.

Di seguito si riporta la stima degli oneri finanziari derivanti dalla sopra descritta estensione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 149 del 2020.

Contributo a fondo perduto art. 2 DL n. 149/2020 (estensione al codice ATECO 477210 commercio al dettaglio calzature e accessori)

REGIONE / PROV. AUTONOMA	Importo (milioni di euro)
Calabria	6,5
Piemonte	6,7
Lombardia	16,2
Valle d'Aosta	0,3
Toscana	12,3
Provincia autonoma di Bolzano	1,9
Abruzzo	3,7
Campania	16,1
Totale "zone rosse" (ordinanze del Ministro della Salute emanate fino al 20 novembre 2020)	63,7

Articolo 4 del DL 149/2020 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Gli effetti dell'inserimento dell'attività "Commercio al dettaglio di calzature e accessori" sono i seguenti:

(Importi in milioni di euro)

Regioni	Credito d'imposta affitti (3 mesi)
Calabria	0,9
Lombardia	10,4
Piemonte	2,7
Valle d'Aosta	0,1
TOTALE	14,1

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa o arancione derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

(Importi in milioni di euro)

Regioni	Credito d'imposta affitti (3 mesi)
Campania	53,9
Toscana	45,6
Bolzano	6,2
Abruzzo	10,3
Umbria	3,4
Basilicata	1,3
Liguria	10,0
Emilia Romagna	23,9
Marche	5,3
Friuli	5,2
TOTALE	165,1

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 4 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa 179,2 milioni di euro per l'anno 2020. In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 59,7 milioni.

Articolo 5 del DL 149/2020 Cancellazione della seconda rata IMU

Gli effetti dell'inserimento dell'attività "Commercio al dettaglio di calzature e accessori" sono i seguenti:

(Importi in milioni di euro)

Regioni	IMU	<i>di cui Stato</i>	<i>di cui Comune</i>
Calabria	0,2	0,0	0,2
Lombardia	1,4	0,3	1,1
Piemonte	0,6	0,1	0,5
Valle d'Aosta	0,0	0,0	0,0
TOTALE	2,2	0,4	1,8

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

(Importi in milioni di euro)

Regioni	IMU	di cui Stato	di cui Comune
Campania	11,2	1,2	10,0
Toscana	10,3	1,1	9,2
Bolzano	0,0	0,0	0,0
Abruzzo	3,4	0,7	2,7
TOTALE	24,9	3,0	21,9

Nel complesso l'esenzione della seconda rata dell'IMU prevista dall'articolo 5 del DL 149/2020 determina un onere pari a 27,1 milioni di euro.

Articolo 6 del DL 149/2020 Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa o arancione derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

(Importi in milioni di euro)

Regioni	Sospensione II acconto 2020
Campania	5,6
Toscana	6,5
Bolzano	3,0
Abruzzo	2,4
Umbria	0,7
Basilicata	0,5
Liguria	2,2
Emilia Romagna	5,2
Marche	1,6
Friuli	1,6
TOTALE	29,3

Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33% genera un onere di 29,3 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Articolo 7 del DL 149/2020 - Sospensione versamenti ritenute e Iva mese di novembre

Con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari si determinano ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica, solo con riferimento alle regioni inserite nelle zone rosse o arancione dalle ordinanze dell'11 novembre e del 13 novembre, prima della scadenza dei termini del versamento.

Gli effetti dell'inserimento delle regioni sono i seguenti:

(Importi in milioni di euro)

	2020	2021
Ritenute	-81,4	81,4
Iva	-106,4	106,4
Addizionale regionale	-2,4	2,4
Addizionale comunale	-0,6	0,6
Totale	-190,8	190,8

Articolo 11 del DL 149/2020 Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

Con riferimento alla sospensione dei contributi previdenziali si determinano ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica, solo con riferimento alle regioni inserite nelle 'zone rosse' prima della scadenza dei termini del versamento e dunque limitatamente a Campania, Toscana e provincia autonoma di Bolzano.

(Importi in milioni di euro)

Regioni	Minori entrate contributive per il mese di novembre
Campania	8,8
Toscana	13,9
Bolzano	3,1
Totale	25,8

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 11 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa 25,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 13 comma 1 del DL 149/2020 Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

(Importi in milioni di euro)

Regioni	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Oneri sostituzione personale scuola	Totale
Campania	2,8	1,9	0,26	4,96
Toscana	6,3	4,1	0,15	10,55
Provincia di Bolzano	0,8	0,5	-	1,30
Abruzzo	1,6	1,0	0,06	2,66
Totale	11,5	7,5	0,47	19,47

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 13 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa 19,5 milioni di euro per l'anno 2020. In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 11,5 milioni di euro.

Articolo 14 del DL 149/2020 Bonus baby-sitting

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

(Importi in milioni di euro)

Regioni	Onere
Campania	1,3
Toscana	2,0
Provincia di Bolzano	0,2
Abruzzo	0,6
Totale	4,1

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 14 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa 4,1 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Il prospetto riepilogativo dei saldi presenta i seguenti effetti d'impatto:

(importi in milioni di euro)

Co.	Descrizione	S/E	Nat	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto							
				'20	'21	'22	'23	'24	'25	'20	'21	'22	'23	'24	'25	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Incremento del Fondo riserva per variazione fascia Regioni di cui all'articolo 8, comma 2 del DL n. 149/2020	S	C	1.450,0	220,1					1.390,3	295,4					1.390,3	295,4				
2	Sospensione versamenti novembre alle ritenute alla finte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati	E	T		81,4						81,4						81,4				
	Sospensione versamenti novembre relativi all' IVA	E	T		106,4						106,4						106,4				
	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	E	T								2,4						2,4				
	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	S	C		-2,4																
	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	E	T								0,6						0,6				
	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	S	C		-0,6																
	Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del DI 104/2020	E	T		29,3						29,3						29,3				

Al riguardo, si premette che la RT, dopo una sintetica descrizione dell'implicazione finanziaria derivante dalla normativa in esame, condotta per ciascuno dei provvedimenti oggetto dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione, si limita a fornire, suddivisi per regione, gli oneri finanziari stimati per ciascuna misura, senza indicazioni delle platee di riferimento e dei dati e delle procedure di calcolo adottate.

Ne deriva che non risulta possibile verificare le quantificazioni. Si può soltanto procedere a una valutazione di massima della congruità delle stime, ferme restando le osservazioni già formulate in relazione agli articoli del decreto-legge n. 149 richiamati dalla RT in esame, sulla base del criterio, comunque approssimativo, della proporzionalità dell'onere rispetto alle precedenti stime, sulla base del parametro delle popolazioni regionali.

In relazione all'articolo 1 (estensione delle regioni ai cui esercizi di bar, alberghi, gelaterie e pasticcerie spetta una maggiorazione del contributo) si ritiene prudentiale la stima attuale (237 milioni per una popolazione di riferimento di quasi 22 milioni) rispetto alla precedente (224 milioni per una popolazione di riferimento di circa 25 milioni).

In relazione all'articolo 2 (inserimento di nuove attività - fondamentalmente grandi magazzini, commercio al dettaglio e servizi alla persona - nel novero di quelle beneficiarie di un contributo se operanti nelle zone rosse) si ritiene prudentiale la stima attuale (548 milioni per una popolazione di riferimento di circa 11,3 milioni) rispetto alla precedente (563 milioni per una popolazione di riferimento di 16,5 milioni).

Sempre in relazione al medesimo articolo, non si dispone di elementi di valutazione in ordine alla congruità della stima dell'onere (63,7 milioni di euro complessivi) correlato all'inserimento fra le attività destinatarie del contributo, se svolte in zone rosse, del commercio al dettaglio di calzature e accessori, anche se rispetto ai codici ateco dell'allegato 2 del decreto-legge n. 149, che determinano globalmente considerati un impatto di circa 1,1 miliardi di euro, l'importo indicato sembra ragionevole.

In rapporto agli articoli 4, 5, 6 e 7 si osserva, in linea generale, che mancano:

- i dati relativi alla numerosità dei soggetti interessati dalle disposizioni in esame e rientranti nel nuovo codice ATECO relativo all'attività economica del commercio al dettaglio di calzature e accessori, così come non viene indicato il numero dei soggetti presenti nelle zone rosse o arancioni, individuate dalle nuove ordinanze del Ministero della salute¹, destinatari degli aiuti in argomento;
- i valori medi della seconda rata di IMU, della seconda rata di acconto delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché dell'IVA da versare nel mese di novembre.

In particolare, prendendo in considerazione i singoli ristori di cui agli articoli da 4 a 7 del citato decreto-legge n. 149 del 2020, cui il presente provvedimento si riferisce, si osserva:

- in relazione al credito d'imposta di cui all'articolo 4 del DL n. 149 del 2020, andrebbe suddiviso l'onere in ragione delle due diverse fattispecie: locazioni di immobili e affitto d'azienda. Andrebbe inoltre fornito il dato relativo al peso dei soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di

¹ Quindi la Campania, la Toscana, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Abruzzo (zone rosse), la Basilicata, l'Umbria, la Liguria, l'Emilia Romagna, le Marche e il Friuli Venezia Giulia (zone arancioni).

almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente. Infine si sottolinea che la RT stima per l'anno 2021 un onere pari a 59,7 mln di euro; nel merito non si comprende se il valore indicato sia da attribuirsi alla possibilità di riconoscere il credito anche nel caso in cui la locazione venga pagata entro il 2021, o se si riferisca al momento in cui il credito d'imposta venga effettivamente fruito in compensazione (la norma non specifica entro quando debba essere utilizzato) oppure rappresenti la somma delle due situazioni esposte;

- con riferimento all'articolo 5 del citato DL n. 149 del 2020 si rappresenta che non viene indicata la quota di soggetti proprietari degli immobili nei quali viene svolta direttamente l'attività produttiva, rispetto al totale dei soggetti presenti nel nuovo codice ATECO e nelle nuove zone rosse ed arancioni;
- in merito alla stima relativa alla proroga del secondo acconto 2020, di cui all'articolo 6 del DL n. 149 del 2020, si rappresenta la necessità che la perdita di gettito venga esposta in RT e nell'allegato riepilogativo degli effetti finanziari, suddivisa in termini di imposte dirette ed IRAP; per tale ultima imposta, infatti, si rammenta l'obbligo di prevedere un ristoro per gli enti territoriali che non incasseranno la seconda o unica rata di acconto nelle scadenze previste a legislazione vigente. Inoltre si evidenzia che il maggior gettito stimato per il 2021² potrebbe non corrispondere del tutto alla perdita stimata per il 2020, così come invece afferma la RT, atteso che i mesi di novembre e dicembre non sono ancora conclusi e quindi i dati della fatturazione elettronica³ non rappresentano valori di consuntivo e l'attualizzazione del valore della seconda o unica rata di acconto potrebbe presentare margini di errore, anche perché i contribuenti potranno utilizzare, verosimilmente, il metodo previsionale e non già lo storico per la determinazione del valore della rata da versare.
- Per quanto attiene alla sospensione dei versamenti delle ritenute e dell'IVA del mese di novembre, di cui all'articolo 7 del DL n. 149 del 2020, si osserva che la RT non fornisce elementi utili a supportare la stima del maggior gettito che si risconterà nel 2021, per un importo che la RT acquisisce di pari ammontare dell'onere stimato, cioè 190,8 mln di euro. Sul punto, in ottica prudenziale, si osserva che l'effettivo maggior gettito sarà un dato di consuntivo che potrà essere acquisito solo a far data dal 16 marzo 2021, termine iniziale del pagamento, sia unitario, sia rateale; un gettito che potrebbe risentire peraltro dell'impatto sulle attività economiche interessate dalla disposizione in commento dell'emergenza sanitaria in atto, i cui sviluppi presentano rilevanti profili di incertezza.

In rapporto all'articolo 11 (che dispone la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali nel mese di novembre per una serie di attività svolte nelle zone rosse), sottolineato che la RT esclude dal computo l'Abruzzo (in quanto inserito nel novero

² Per un ammontare pari al minor gettito quantificato per il 2020 (pertanto 29,3 mln di euro).

³ In tal senso si evidenzia che per la stima delle variazioni finanziarie recate dal presente provvedimento la RT afferma di essersi basata sulla medesima metodologia utilizzata per la stima degli effetti finanziari del DL n. 149 del 2020.

delle zone rosse dopo la scadenza dei termini di versamento), emerge ad una prima valutazione una netta discrasia fra la stima attuale (25,8 milioni per una popolazione di riferimento di 10 milioni) rispetto alla precedente (circa 72 milioni per una popolazione di 16,5 milioni). Tuttavia va considerato che nella precedente stima le regioni più rilevanti erano Lombardia e Piemonte (con più elevati monti retributivi e senza l'operatività della pre-esistente agevolazione contributiva del 30%, destinata al Mezzogiorno), mentre attualmente un peso decisivo è svolto dalla Campania, che presenta, al contrario, monti retributivi inferiori e il cui onere correlato alla misura viene automaticamente ridotto dal fatto che è già oggetto di un abbattimento del 30%. Nel complesso la stima non sembra irragionevole, ma comunque, soprattutto alla luce del fatto che la modalità di confronto che si sta adottando presenta un notevole grado di approssimazione, uno specifico approfondimento su questa misura sarebbe necessario.

Inoltre, andrebbe chiarito se è stato calcolato anche l'impatto derivante dall'inserimento nell'allegato 2 dell'attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori.

In relazione all'articolo 13 (congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza nelle scuole medie inferiori), si evidenzia che le attuali stime (11,5 milioni di euro per prestazioni - con impatto su indebitamento e fabbisogno nel 2021 -, 7,5 milioni per copertura figurativa e 0,5 milioni per sostituzione di personale scolastico) si riferiscono a regioni con una popolazione complessiva di 11,3 milioni circa, mentre il decreto-legge n. 149 indicava gli oneri in 31,4 milioni per prestazioni (20,7 milioni per copertura figurativa e 2,4 milioni per sostituzione di personale scolastico), a fronte di una popolazione di riferimento pari a circa 16,5 milioni. Va tuttavia considerata la diversa estensione temporale dell'efficacia delle due misure: il decreto-legge n. 149 (entrato in vigore il 9 novembre u.s.) è applicabile, per la misura in questione, per un totale di 53 giorni, mentre il presente decreto-legge (entrato in vigore il 24 novembre u.s.) lo è per un totale di 38 giorni (ovvero per circa il 70% della precedente durata). La differenza di popolazione e di estensione temporale dell'efficacia delle due disposizioni non giustifica tuttavia pienamente la differenza degli oneri: ad esempio, in termini di prestazioni, dovrebbero attestarsi intorno ai 15 milioni (ovvero circa la metà di quelli precedenti) rispetto agli 11,5 milioni indicati dalla RT, perlomeno sulla base di questi due parametri. La discrasia appare ancora più rilevante, in proporzione, anche se di limitato impatto in valori assoluti, in rapporto agli oneri per la sostituzione di personale scolastico. Comunque, la validità di tali considerazioni resta subordinata alla validità dei calcoli fondati sulla diversa numerosità di popolazione fra le regioni, criterio che in effetti appare approssimativo. In ogni caso, i risultati appena presentati rendono necessaria l'acquisizione di dati e informazioni che possano confermare la quantificazione della RT.

In relazione all'articolo 14 (*bonus "baby sitting"* nelle zone rosse), si ritiene prudenziale l'attuale stima (oneri per 4,1 milioni di euro a fronte di una popolazione di riferimento di 11,3 milioni) rispetto a quella precedente (oneri per 7,5 milioni a fronte di una popolazione di riferimento di 16,5 milioni), atteso che la più limitata estensione

del periodo di possibile fruizione del *bonus* (già evidenziata nell'analisi dell'articolo 13) giustifica il decremento del 20% circa dell'onere teoricamente ipotizzabile rispettando un criterio di assoluta proporzionalità.

Si rileva, poi, per quanto concerne la rappresentazione degli effetti finanziari nel prospetto riepilogativo allegato alla RT, diversamente dall'analogo prospetto allegato al decreto n. 149 del 2020, che esso non riporta analiticamente le poste onerose (in termini di minori entrate o maggiori spese) correlate al presente articolo, limitandosi a riportare l'ammontare complessivo dell'onere determinato dall'incremento del Fondo di cui al comma 1, da cui vengono attinte le risorse necessarie per i molteplici interventi il cui ambito di applicazione viene esteso dal presente articolo. Anche se l'insieme degli oneri risulta coerente con lo stanziamento in questione, esigenze di trasparenza suggerirebbero di rappresentare separatamente gli effetti contabili delle diverse misure.

Tra l'altro tale rappresentazione non consente, in relazione agli interventi di natura fiscale, di evidenziarne la qualificazione come minori entrate per l'anno 2020 laddove tali effetti sono considerati in termini di maggiori spese nell'ambito della dotazione del Fondo di cui al comma 1.

In generale, si osserva che la RT afferma che gli oneri posti a carico del Fondo, in questa sede incrementato e destinato appunto ad estendere i benefici previsti a ulteriori regioni od attività (come fatto dal presente provvedimento), restano limitati all'entità delle risorse ivi stanziare (nel complesso 1.790 milioni per il 2020 e 290,1 milioni per il 2021), ribadendo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149. Tuttavia, come già evidenziato in quella sede, si osserva che gli oneri correlati all'attuazione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, non sembrano invece caratterizzati da modulabilità stabilendo benefici in base a parametri fissi. Inoltre, soltanto le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 prevedono un monitoraggio con il rigetto delle domande nel caso di superamento del limite di spesa. Andrebbe quindi chiarito il criterio con cui verrà fatto rispettare il limite di spesa. In tal caso, comunque, si potrebbero porre problemi di costituzionalità sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza posto che per le regioni individuate con ordinanza del 4 novembre 2020 non sono previsti limiti di spesa mentre invece per le regioni individuate successivamente il citato articolo 8, comma 2 (che fa riferimento al Fondo ora incrementato) prevede un limite di spesa che potrebbe determinare un beneficio minore o distribuito soltanto ad una parte degli aventi diritto. Il rischio di contenziosi per violazione non ragionevole del canone costituzionale di eguaglianza appare alto, con i possibili, conseguenti riflessi finanziari.

Articolo 2 ***(Misure urgenti di solidarietà alimentare)***

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 658 del 29 marzo 2020, recante il riparto di risorse per solidarietà alimentare. Le risorse in esame sono erogate al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

Si stabilisce che ai fini dell'attuazione della presente disposizione i comuni applichino la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

Infine, si dispone che le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possano essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

La RT afferma che la disposizione comporta un onere di 400 milioni di euro per l'anno 2020 in misura pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni e che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Inoltre, la RT precisa che risulta finanziariamente neutrale la norma che consente agli enti locali la deliberazione delle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 sino al 31 dicembre 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Istituzione di un fondo per consentire ai comuni misure di solidarietà alimentare - maggiore spesa corrente	400			400		

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento occorre evidenziare che l'erogazione delle risorse in esame sarà effettuata in favore dei comuni presumibilmente entro la fine del corrente mese di novembre, restando ai comuni il solo mese di dicembre per procedere alla destinazione delle risorse per misure di solidarietà alimentare entro l'anno 2020. Per le suesposte considerazioni, andrebbe dunque confermata la correttezza della rappresentazione sui saldi di finanza pubblica della misura, in particolare, in termini di fabbisogno di cassa.

Articolo 3

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)

Il comma 1, al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, incrementa il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018⁴ di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

⁴ Fondo istituito - ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione e rinvia per la copertura al pertinente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	S/e	C/k	SNF					Fabbisogno					Indebitamento							
			'20	'21	'22	'23	'24	'25	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'20	'21	'22	'23	'24	'25
Art.3	S	K	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i farmaci che si prevede di acquistare e distribuire, con riferimento al costo medio, alle quantità e alle eventuali spese per la loro distribuzione.

Si osserva inoltre, che sebbene la spesa sia classificata come in conto capitale e il decreto-legge in esame sia entrato in vigore alla fine del mese di novembre, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indica che la spesa verrà totalmente effettuata nel 2020. Anche su questo aspetto andrebbero acquisiti chiarimenti.

Articolo 4 *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 abroga il comma 5 dell'articolo 8, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. DL Ristori II). Tale comma demandava ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 137/2020, e aventi diritto al contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA, di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali settori fossero stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. La possibilità di estendere i codici ATECO riferiti ai settori ammissibili ai contributi, operava entro un limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvedeva ai sensi dell'articolo 31 (comma 7).

La RT ribadisce che l'articolo reca le disposizioni finanziarie. Sulla norma in esame, in particolare, conferma che ivi si dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 8 del D.L. n. 149 del 2020 che prevede la possibilità di individuare, in via amministrativa, ulteriori codici ATECO rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le relative risorse sono utilizzate, ai sensi del successivo comma 3, lett. a), a parziale copertura degli oneri derivanti dal presente decreto-legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto minori spese correnti:

(milioni di euro)

			SNF							Fabbisogno					Indebitamento					
norma	S/e	C/k	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
co.1	S	C	-50	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, ivi trattandosi dell'abrogazione di una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa nel suo importo originario, nel presupposto che le relative risorse non siano state ancora utilizzate, non essendo stati ancora varati i decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsti dal medesimo comma 5 dell'articolo 8 del decreto legge n. 149/2020, ai fini della individuazione degli "ulteriori" codici ATECO inerenti ai settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 e all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, andrebbe solo confermato che il corrispondente stanziamento qualora già iscritto in bilancio per il 2020⁵, risulti perciò ancora integralmente disponibile e privo di impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Il comma 2 incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge di bilancio 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

La RT ribadisce che ivi si prevede un incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente a maggiori necessità di risorse per la concessione dell'APE sociale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

			SNF							Fabbisogno					Indebitamento					
norma	S/e	C/k	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
co.2	S	C	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la norma dispone un incremento, per il solo anno 2025, a valere di una autorizzazione già predisposta ai sensi della legislazione vigente come limite massimo di spesa per le sole annualità 2020/2025, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di valutare il grado di congruità delle risorse a fronte dei maggiori fabbisogni attesi, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai

⁵ Il decreto di variazione al bilancio del DL 149/2020 non è ancora disponibile sul sito del Dipartimento della R.G.S.

criteri e parametri considerati relativamente alla spesa aggiuntiva prevista per il solo esercizio 2025, in cui è peraltro previsto il termine della autorizzazione pluriennale di spesa.

Il comma 3 prevede che agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3 e del comma 2, pari a 1.950 milioni di euro per l'anno 2020, 220,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- alla lettera a), quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
- alla lettera b), quanto a 1.240 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, laddove è prevista l'autorizzazione sotto forma di limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020 ai fini del riconoscimento degli interventi di Cassa integrazione di cui ai commi 1-5 e 7 del medesimo articolo.
- alla lettera c), quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, previsto dal comma 256, della legge di bilancio 2019;
- alla lettera d), quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale ad hoc per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente previsto dall'articolo 27, comma 1 della legge di contabilità;
- alla lettera e), quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale *ad hoc* per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge di contabilità;
- alla lettera f), quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del "*Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili*" iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia, con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il solo 2020;
- alla lettera g), quanto a 75,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del "*Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti l'attualizzazione di contributi pluriennali di spesa*", di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- alla lettera h), quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 1.

La RT ribadisce che ivi si prevede che alla copertura degli oneri degli articoli 1, 2 e 3 e del comma 2 del medesimo articolo 4, pari a 1.950 milioni di euro per l'anno 2020, 220,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
- b) quanto a 1.240 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presentano le necessarie disponibilità per minore ricorso a interventi di integrazione salariale;
- c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presenta le necessarie disponibilità;
- d) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che presenta le necessarie disponibilità;
- e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che presenta le necessarie disponibilità;
- f) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità;
- g) quanto a 75,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, che presenta le necessarie disponibilità;
- h) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto minori spese correnti ed in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

norma	S/e	C/k	SNF							Fabbisogno							Indebitamento						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
c.3.lb)	s	c	-50	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0			
c.3.lb)	S	C	-806	0	0	0	0	0	-806	0	0	0	0	0	-806	0	0	0	0	0			
c.3.lb)	S	C	-434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c.3.lc)	S	C	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2			
c.3.ld)	S	C	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0			
c.3.le)	S	K	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0			
c.3.lf)	S	K	-60	0	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c.3.lg)	S	K	0	0	0	0	0	0	-75	0	0	0	0	0	-75	0	0	0	0	0			

Il prospetto espone poi i seguenti effetti complessivi, evidenziando una copertura anche in considerazione della lettera h) relativamente alle maggiori entrate e minori spese di cui agli articoli 1 e 2 e l'utilizzo dei risparmi su autorizzazioni per ricorso all'indebitamento con Relazioni al Parlamento 2020:

(milioni di euro)

	SNF							Fabbisogno							Indebitamento						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
TOTALE ENTRATE	0	217	0	0	0	0	0	220,1	0	0	0	0	0	220,1	0	0	0	0	0		
TOTALE SPESE	0	217	0	0	0	0	374,3	220,1	0	0	0	0	434,3	220,1	0	0	0	0	0		
TOTALE GENERALE	0	0	0	0	0	0	-374,3	0	0	0	0	0	-434,3	0	0	0	0	0	0		
Utilizzo risparmi							440						440								
TOTALE GENERALE							65,7						5,7								

Al riguardo, nulla avendo da rilevare sulla lettera a) - per cui si rinvia al comma 1- occorre invece soffermarsi sulla lettera b), laddove è invece disposta la riduzione delle risorse che sono già previste in bilancio per il 2020 ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge n. 18/2020 (nel limite massimo di una spesa pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020) e dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104/2020 (nel limite massimo di una spesa pari a 8.220,3 milioni di euro per il 2020), al fine di provvedere agli eccezionali fabbisogni della Cassa integrazione ordinaria derivanti dall'emergenza sanitaria.

In proposito, posto che da una interrogazione al sistema *DATAMART-R.G.S.* con dati aggiornati al 20 novembre scorso gli stanziamenti di bilancio dello Stato interessati recherebbero la necessaria disponibilità di "competenza", ovvero libera da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento⁶, andrebbe comunque confermato che, in

⁶ Trattasi, in particolare, dei capitoli 2319 e 2419 dello stato di previsione del ministero del lavoro relativi ad "Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 ai lavoratori già tutelati" e " Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinari da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da COOVID -19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi" che recano rispettivamente una disponibilità di competenza di oltre 11 mld e di circa 1,960 mld di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart-RGS*, Interrogazione del 24 novembre con dati aggiornati al 20 novembre 2020, sul sito del dipartimento; DMT 40265 recante decreto

relazione alle relative erogazioni per la Cassa integrazione ordinaria da parte dell'INPS, che tale ente possa comunque provvedervi a valere delle residue risorse stanziare.

Ciò detto, in particolare, tenuto conto della circostanza che trattasi di prestazioni e benefici evidentemente incompatibili con un limite massimo di risorse disponibili, trattandosi di diritti soggettivi perfetti in presenza dei requisiti di legge e che le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'INPS, sono ad disciplinate da uno "speciale" regime normativo contabile, che opera attraverso anticipazioni di tesoreria che trovano *ex post* regolarizzazione con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato⁷.

Si ricorda inoltre che sono già intervenute altre riduzioni sulla medesima autorizzazione di spesa per 830 milioni da parte del DL 149/2020 e per 3.000 da parte del DL 137/2020, oltre che il mantenimento in residui per altri 3.588,4 milioni andando così a finanziare la proroga delle misure⁸, sebbene invece il Documento programmatico di bilancio affermasse vi fossero risparmi per 3.000 milioni e che sarebbero stati utilizzati nel 2021⁹. Come già richiesto per il DL 149, appare quindi necessario un chiarimento in merito all'effettivo, complessivo ammontare di risorse stanziare per gli ammortizzatori sociali che genereranno risparmi - anche in via prospettica - nel presente anno.

Sulla lettera c), posto che ivi si provvede alla riduzione per il 2025 della dotazione del "*Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani*" iscritto nello stato di previsione del ministero del lavoro (capitolo 4100) e che la citata autorizzazione di spesa prevede una dotazione in bilancio per il medesimo anno di circa 6.462 milioni di euro, non ci sono osservazioni.

In merito alle coperture indicate alle lettere d) ed e), ivi trattandosi della riduzione disposta a carico dei fondi iscritti per il 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di parte corrente e in conto capitale, rispettivamente, in derivanti dalla riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa¹⁰, occorre evidenziare che, in relazione al fondo di parte corrente, la disponibilità al 20 novembre scorso per il 2020 ammontava ad appena 183 milioni di euro, a fronte della riduzione

di variazione al bilancio relativo al DL 18/2020, sul sito internet del Dipartimento. Il decreto di variazione relativo al DL 104/2020 non è ancora disponibile.

⁷ Sul punto, in merito ai rapporti finanziaria tra la gestione della previdenza si rinvia all'articolo 37 della legge n. 88/1989 e successive modificazioni e, soprattutto, per le anticipazioni di tesoreria, all'articolo 35 della legge n. 448/1998.

⁸ All'interno del DL n. 137, l'articolo 34, comma 3, alle lettere b) e c) già utilizzava 3.000 milioni di euro; l'articolo 11 consentiva il mantenimento come residui di 3.588,4 milioni andando così a finanziare la proroga delle misure di integrazione salariale prevista dal successivo articolo 12.

⁹ Cfr. Documento programmatico di bilancio 2021, pagina 6: "Infine, sulla base degli ultimi elementi disponibili, di fonte INPS, circa l'effettivo utilizzo relativo alle misure di integrazione salariale, si riscontra per l'anno corrente un minor utilizzo di tali risorse per circa 3.000 milioni rispetto alle valutazioni contenute nella Nadef. Dette risorse verranno utilizzate nell'anno 2021".

¹⁰ Corrispondenti ai capitoli nn.2999 e 7496. Il secondo capitolo registrava al 20 novembre scorso una disponibilità di competenza di circa 700 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Sistema *DATAMART-RGS*, interrogazione del 24 novembre scorso, doc. cit.

che si predispongono con la norma in esame di 500 milioni di euro. Sul punto, si rende indispensabile un chiarimento.

Con riguardo anche al fondo di parte "capitale", nulla avendo da rilevare in merito alla capienza della disponibilità di competenza, va tuttavia evidenziato che trattasi di risorse classificate in bilancio come in conto capitale. Ad ogni modo, andrebbe confermato che le residue disponibilità a valere del citato stanziamento risultino adeguate ai residui fabbisogni di spesa previsti per l'esercizio 2020.

Sulla copertura indicata alla lettera f), ivi trattandosi del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" iscritto stato di previsione del MEF¹¹, che reca le necessarie disponibilità, non ci sono osservazioni. Circa l'assenza di effetti d'impatto attesi in termini di indebitamento netto, nulla da osservare, ivi trattandosi di risorse predisposte al fine di regolarizzare partite contabili già scontate in termini di competenza economica.

In merito poi alla copertura indicata alla lettera g), posto che ivi si provvede alla riduzione del fondo destinato alla copertura dei fabbisogni derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze¹², considerato che il citato strumento contabile è predisposto in bilancio in termini di sola cassa, al fine di provvedere alla compensazione di effetti di cassa derivanti da modifiche alla legislazione vigente, dal momento che lo stesso ad una interrogazione del sistema DATAMART non presenterebbe la necessaria disponibilità ai fini della riduzione in esame, andrebbero richiesti puntuali chiarimenti in proposito.

Ad ogni modo, si rileva che anche il Fondo in questione è classificato in bilancio quale spesa in conto capitale.

Infine, sulla componente di copertura indicata alla lettera h), si rinvia ai profili di quantificazione delineati in relazione all'articolo 1.

Il comma 4 dispone che al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, del decreto-legge n. 149 del 2020, e del presente decreto.

La RT conferma che ivi si prevede che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle

¹¹ Capitolo 7395. Il capitolo consta di n. 2 piani gestionale e registrava al 20 u.s. una disponibilità di competenza per l'esercizio 2020 di 8,5 miliardi.

¹² Capitolo n. 7593. Il capitolo al 20 u.s. presentava una disponibilità di "cassa" di appena 204.000 euro circa.

finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149 e del presente decreto.

Sottolinea poi che, con riferimento agli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento, ulteriori rispetto a quanto già disposto con il precedente decreto legge n. 137 del 2020 e in relazione al minor utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto. Resta fermo il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza Covid. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso, già rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL con il Decreto legge n. 137 del 2020, è ulteriormente rivista al 10,8% del PIL per l'anno in corso, in coerenza con quanto approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni in sede di NadeF 2020 e della relativa Relazione al Parlamento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, riprendendo considerazioni già formulate di recente¹³, posto che la disposizione rinvia espressamente a quanto già previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità per cui il Ministero dell'economia assumerà le occorrenti iniziative legislative allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nulla da osservare.

In relazione alle indicazioni riferite dalla RT in merito alla revisione della stima dell'indebitamento netto per il 2020 (al 10,8% del PIL), va ribadito che l'indicazione di tali stime è propria di altri strumenti, diversi da quelli di un decreto-legge.

L'articolo 17, commi 3 e 4 della legge di contabilità, prescrive infatti che la RT dovrebbe limitarsi a fornire elementi di dettaglio anche in merito agli effetti di variazione che le nuove norme di spesa (e relative coperture) comportano rispetto agli aggregati tendenziali di finanza pubblica, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

Sul punto, giova rammentare che le citate norme della legge di contabilità a disciplina dei contenuti delle RT non contemplano quindi che l'aggiornamento delle previsioni tendenziali venga effettuato in tale sede, la cui sede propria è sempre quella dell'esame degli atti della programmazione (DEF e NADEF ed eccezionalmente Relazioni di autorizzazione a maggior indebitamento).

¹³ Nota di lettura n. 191, pagina 70 e seguenti.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT evidenzia che la norma dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Al riguardo, ribadendo quanto già riferito in occasione dell'esame del DL n.149, c.d. "Ristori-bis" andrebbero richiesti elementi di conferma circa la piena neutralità della norma che prevede la possibilità, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di disporre all'occorrenza anche anticipazioni di tesoreria, in riferimento alle misure straordinarie previste dal provvedimento in esame.

In particolare, tali assicurazioni andrebbero richieste nel senso che la citata facoltà risulti comunque compatibile con il fabbisogno del settore statale che è da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente, e che il rischio di effetti in conto maggiori oneri per interessi non previsti, relativamente al maggiore collocamento di titoli sul mercato ipotizzabile rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, possa ritenersi assorbito dalla spesa per interessi nel complesso già scontata nei tendenziali di spesa.

Articolo 5

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)

L'articolo dispone che agli enti dei quali la Corte dei Conti ha accolto il ricorso avverso la loro inclusione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto annualmente dell'Istat (SEC 2010), si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Inoltre, si circoscrive la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'Istat (articolo 11, comma 6, lettera b) dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 174 del 2016) alla sola applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, senza effetti sul conto economico consolidato della P.A.

Elenco 1 (articolo 5, comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

- 1) Acquirente unico Spa
- 2) Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest
- 3) Trentino Sviluppo Spa

- 4) Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda Spa
- 5) Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa
- 6) Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finaosta Spa
- 7) Fondazione Teatro alla Scala di Milano
- 8) Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia

La RT sottolinea che per effetto della attivazione del procedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera b), dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, la Corte dei Conti giudica della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (lista S13) con conseguente disapplicazione delle misure di contenimento della spesa nei confronti degli enti destinatari di sentenze favorevoli.

Tale disapplicazione avviene solo a valle del giudizio sul ricorso proposto, per cui gli effetti legati alla attivazione della procedura *de quo*, così come prescritte dalla proposta, non sono a priori quantificabili.

Al comma 1 quindi viene confermato, per gli enti che già sono stati destinatari di pronunce favorevoli, l'obbligo del perseguimento degli equilibri di bilancio e di sostenibilità del debito, pertanto non si ritiene che i giudizi finora emanati comportino impatti rilevabili sui saldi di finanza pubblica. Viene altresì ribadito l'obbligo dell'invio dei bilanci ai fini del monitoraggio dei conti pubblici ai sensi dell'articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il successivo comma 2 ha carattere ordinamentale in quanto ha la finalità di definire correttamente l'oggetto delle future pronunce della Corte, fermo restando l'assoggettamento degli enti destinatari delle pronunce favorevoli ai principi enunciati al comma 1.

La **relazione illustrativa** spiega che l'esclusione dal conto economico consolidato di specifiche unità per le quali vi è stato un giudizio in tal senso della Corte dei conti, ma che Eurostat, in accordo con Istat, considera dal punto di vista statistico appartenenti al perimetro delle Amministrazioni Pubbliche, comporterebbe l'immediata apposizione da parte di Eurostat di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica con evidenti conseguenze negative per il Paese. Gli esoneri prodotti dalle sentenze, per quanto sopra evidenziato, hanno impatto negativo sui saldi di finanza pubblica atteso che le entrate e le spese degli enti continueranno ad essere consolidate nel conto PA. Inoltre, l'annullamento della lista S13, limitatamente agli enti in questione, produce effetti negativi anche sulle previsioni e sul monitoraggio dei conti pubblici in quanto gli enti destinatari delle decisioni della Corte non si ritengono più obbligati a trasmettere i loro dati di bilancio.

Al riguardo, posto che gli effetti derivanti dall'accoglimento dei ricorsi alla Corte dei Conti per l'esclusione dal conto consolidato delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat si dovrebbero già iscrivere negli effetti derivanti dalla legislazione vigente, nulla da osservare circa la loro applicazione solo ai fini delle norme sul contenimento

della spesa. In ogni caso, sarebbe utile conoscere in questa sede gli effetti derivanti da tali sentenze di accoglimento¹⁴.

¹⁴ In proposito, si rileva che lo stesso Dipartimento della R.G.S. nella apposita diramata agli enti ed organismi pubblici (Circolare n. 34/2019) aveva ribadito per la costruzione dei loro bilanci di previsione 2020 che "per quanto concerne l'ambito di applicazione *soggettivo* di talune norme ... qualora la normativa di riferimento faccia espresso rinvio alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), si dovrà tenere conto dell'elenco pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2019. Pertanto, le amministrazioni pubbliche che, per la prima volta, vengono ricomprese nel citato elenco sono chiamate a concorrere direttamente al contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia" ivi precisandosi poi che "per gli enti ed organismi di nuova istituzione, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria *mission* istituzionale.". Ivi indicandosi, nell'Allegato 1 alla citata Circolare, le specifiche disposizioni vincolanti nella formulazione delle previsioni di spesa iscritte nei bilanci degli enti ed organismi pubblici. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.F. - I.G.B.-I.G.O.P.-I.G.CP. Circolare n. 34/2019, "*Enti ed organismi pubblici- bilancio di previsione per l'esercizio 2020*" del 19 dicembre 2019, sul sito del Dipartimento; Circolare n. 9 del 21 aprile 2020, "*Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Aggiornamento della circolare n. 34 del 19 dicembre 2019. Ulteriori indicazioni*", Schede tematiche A e B.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2020

[Nota di lettura n. 175](#)

A.S. 1571: "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 176](#)

A.S. 1982: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 19](#)

Misure per l'emergenza Covid-19: "scostamenti" di bilancio autorizzati e destinazione delle risorse

"

[Documento di base n. 59](#)

La decisione di bilancio per il triennio 2020-2022

Nov 2020

[Nota di lettura n. 177](#)

A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Nota breve n. 19](#)

Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 20](#)

Decreti legge 137 e 149 del 2020 ("ristori"): effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

"

[Nota di lettura n. 191](#)

A.S. 2013: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Nota di lettura n. 178](#)

Adeguamento normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938, concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (**Atto del Governo n. 200**)

"

[Nota di lettura n. 179](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (**Atto del Governo n. 201**)

"

[Nota di lettura n. 180](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute (**Atto del Governo n. 202**)

"

[Nota di lettura n. 181](#)

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 sui fondi comuni monetari (**Atto del Governo n. 203**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 21](#)

A.C. 2790 – Legge di bilancio 2021 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 22](#)

Aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) - Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (**Doc. LVII-bis, n. 3**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>